

## L'ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO

di Avv. Matteo di Bari

### 1. Premessa

L'accettazione con beneficio d'inventario è un istituto giuridico previsto dalla legge in materia di successioni *mortis causa* (art. 470 cod.civ.). Come noto, l'eredità deve essere accettata dall'erede perché i beni che la compongono possano passare nel proprio patrimonio. Questa **accettazione** può essere **semplice** oppure - appunto - **con beneficio d'inventario**.

*"La prima determina la confusione dei patrimoni: il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un tutt'uno e l'erede, succedendo nell'attivo e nel passivo, è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se superino l'attivo, rispondendo con tutti i propri beni.*

*L'accettazione beneficiata limita la responsabilità patrimoniale dell'erede il quale è tenuto al pagamento dei debiti ereditari nell'ambito del patrimonio ereditario; questo patrimonio, pur essendo acquistato dall'erede, rimane distinto dal patrimonio non ereditario, e costituisce un patrimonio separato, assoggettato ad uno specifico regime per servire da garanzia patrimoniale per i debiti ereditari".*<sup>1</sup>

### 2. Nozione

Cosa sia il "beneficio d'inventario" è noto.<sup>2</sup> E' persino nell'uso comune della lingua italiana ricorrere a questa espressione per fare riferimento a questioni che, prima di una qualsiasi risoluzione, richiedono una preliminare ponderazione ed analisi.

<sup>1</sup> Giovanni SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, Volume Terzo, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, pag. 445.

<sup>2</sup>

Sulle ragioni di politica legislativa dell'istituto si veda VOCINO, voce *Inventario (Beneficio di) (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963, 15.

Cosa sia l'accettazione con beneficio d'inventario in materia successoria ce lo dice l'art. 484 codice civile.

**Art. 484 cod.civ. Accettazione con beneficio d'inventario**

1. *L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.*
2. *Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.*
3. *La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.*
4. *Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.*
5. *Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.*

L'accettazione con beneficio d'inventario, dunque, è ***l'accettazione dell'eredità che sia preceduta o seguita dalla redazione di un inventario redatto secondo le forme del codice di procedura civile***. Nei registri immobiliari, infatti, deve essere annotata entro un mese e, quindi, comparire la data in cui l'inventario sia stato compiuto.

### 3. L'inventario secondo le norme del codice di procedura civile

Come si procede all'inventario ? Agli artt. 769 e ss. c.p.c. nonché all'art. 192 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono previste alcune norme procedurali:

- Istanza - art. 769 c.p.c.;
- inventario da eseguirsi dal notaio - art. 770 c.p.c.;
- persone che hanno diritto di assistere all'inventario - art. 771 c.p.c.;
- avviso dell'inizio dell'inventario - art. 772 c.p.c.;
- nomina di stimatore - art. 773 c.p.c.;
- rinvio delle operazioni - art. 774 c.p.c.;
- processo verbale d'inventario - art. 775 c.p.c.;
- consegna delle cose mobili inventarie - art. 776 c.p.c.;
- applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario - art. 777 c.p.c.;
- modalità di chiusura dell'inventario - art. 192 disp. att.

Ma non è detto mai espressamente cosa sia l'inventario dell'eredità. Ebbene, esso è la lista, l'elenco completo dei beni che dovrebbero far parte dell'eredità.

Da chi viene eseguito ? Dal cancelliere del tribunale o da un notaio. Lo dice l'art. 769 c.p.c.

#### Art. 769 c.p.c. Istanza

*1. L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.*

*2. L'istanza si propone con ricorso nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o*

eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

3. Il tribunale provvede con decreto.

#### **Art. 770 c.p.c. Inventario eseguito dal notaio**

1. Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'art. 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

2. La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all'inventario.

#### **4. Diritto di assistere all'inventario**

Alcune categorie di persone hanno diritto di assistere all'inventario. Queste sono elencate dall'art. 771 c.p.c.

#### **Art. 771 c.p.c. - Persone che hanno diritto di assistere all'inventario**

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4) *i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.*

Si tratta di categorie di persone che possono essere in grado di precisare la situazione giuridica dei beni dell'eredità o che comunque possono essere interessate ad una corretta esecuzione dell'inventario.

## **5. Procedura dell'inventario**

Le norme successive del codice di procedura civile prevedono particolari modalità dell'esecuzione dell'inventario, cui si rinvia.

E' previsto, per esempio, dall'art. 772 c.p.c., l'obbligo dell'avviso dell'inizio delle operazioni a favore delle persone interessate ex art. 771 c.p.c.

### **Art. 772 c.p.c. - Avviso dell'inizio delle operazioni**

1. *L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.*
2. *L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.*

Attenzione al fatto che l'avviso non è previsto per i residenti fuori dal circondario del tribunale competente a procedere all'inventario.

Le operazioni sono ovviamente rinviabili secondo l'occorrenza (art. 774 c.p.c.).

Delle operazioni deve essere redatto un processo verbale (art. 775 c.p.c.).

**Art. 775 c.p.c. - Processo verbale**  
**d'inventario**

1. Il processo verbale d'inventario contiene:

- 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
- 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
- 3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il denaro contante;
- 4) l'indicazione delle altre attività e passività;
- 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli e lineare gli intervalli.

2. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Questa norma è importante perché ci dice come devono essere descritti i beni nell'inventario; ma - soprattutto - perché dà atto della possibilità di contestazioni. Si evince come l'ufficiale procedente sia *dominus* della situazione; ma deve dare atto delle eventuali contestazioni dovendone fare menzione nel verbale.

## **6. Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni**

Questa procedura deve essere, dunque seguita, nel caso di accettazione con beneficio d'inventario. Ma occorre precisare che vi sono due diverse discipline a seconda che il chiamato all'eredità sia o meno nel possesso dei beni dell'eredità.

Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni deve fare l'inventario entro tre mesi dalla morte del *de cuius*, altrimenti è considerato erede puro e semplice.

Mentre il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni può accettare l'eredità finché ha diritto di accettare l'eredità con beneficio d'inventario; ma, una volta fatta la dichiarazione per accettare l'eredità con beneficio d'inventario ha tre mesi di tempo per procedere all'inventario; altrimenti è considerato anch'esso erede puro e semplice.